

## COMUNE DI MALFA

### CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

# **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

☐ OR	IGINALE	⊠ COPIA	N. 24		Data 28.02.23		
OGGETTO	Conferimento incarico legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n. 1755/2022. Direttive ed assegnazione risorse.						
L'anno duer	nilaventitre,	il giorno ventotto, del	mese di Febbraio,	alle ore 12:46 e s	ss., nella residenz	a comunale.	
		mente convocata, si					
<u></u>			***************************************				
N.		Cognome e Nor	ne	Carica	Presenti	Assenti	
1	RAMETTA C	CLARA		Sindaco		А	
2	SIRACUSAN	IO GIUSEPPE		Vice Sindaco	Р		
3	CINCOTTAI	ORENZO		Assessore	Р	***************************************	
4	ZAMPOGNA	GIUSEPPE		Assessore		А	
5	D'AMICO LO	DRENZO MARIA		Assessore	Р	******	
		tificati i Signori:					
Presiede il vi	ice - Sindac	o dott. Giuseppe Sira	cusano, ai sensi de	ell'art 31dello Sta	tuto comunale.		
Partecipa all	a seduta il d	ott.ssa Irene Maria B	uglisi, Segretario C	omunale, anche	con funzioni di ve	rbalizzante.	
II Presidente	accertato il	numero legale, dichi	ara anerta la codut	a nor la traffazion	o doll'oggotto oor	ra indiaata	

recante i pareri previsti dall'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

🛮 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

🛛 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

#### IL PRESIDENTE

Constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare la proposta in oggetto.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione, meglio descritta in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi, legalmente espressi

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento di cui in oggetto corredata dai pareri su di essa apposti, ai sensi dall'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

La presente deliberazione, con separata votazione con esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

La seduta si è conclusa alle ore 13:10.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale su iniziativa del Sindaco protempore avente per oggetto: Conferimento incarico legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n. 1755/2022. Direttive ed Assegnazione risorse.

#### IL VICE-SINDACO

**VISTO** il ricorso in appello avanzato innanzi al CGARS avverso la sentenza del TAR di Catania n.1755/2022;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 176/23 del 10.01.2023, il legale che ha provveduto alla difesa dell'Ente presso il TAR ha dichiarato di non possedere i requisiti per resistere all'appello *de quo*;

**RITENUTO OPPORTUNO,** nell'interesse dell'Ente, costituirsi nel giudizio *de quo*, al fine di resistere alle richieste prive di fondamento di parte appellante;

**VISTA** la nota Prot.820/2023 del 30.01.2023 a firma dell'Ing. Bartolo PROFILIO, che richiede l'assegnazione dei fondi necessari ad affidare l'incarico legale;

**RILEVATO CHE,** a norma dell'art. 7 del vigente Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente, approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 31.07.2017, il corrispettivo al professionista esterno "non può essere superiore ad un importo stabilito dai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:

-per cause fino ad Euro 5.200,00, riduzione del 10%;

-per cause tra Euro 5.201,00 e Euro 52.000,00, riduzione del 40%;

-per cause di valore superiore ad Euro 52.001 ed Euro 520.000,00 (e per quelle di valore indeterminato), riduzione del 50%;

-per cause di valore superiore ad Euro 520.000,00 riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55/2014";

**VISTO** l'art. 17, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che elenca tra i contratti esclusi i servizi legali, tra i quali rientrano gli incarichi di rappresentanza in procedimenti giudiziari;

**CONSIDERATO** che la suddetta norma va coordinata con l' art. 4 dello stesso D .Lgs 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

#### RICHIAMATA:

- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez. .V, sent. 6/06/2019 C-264/18) secondo la quale "per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24". Tenuto conto di tale differenza oggettiva e, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento, il legislatore dell'Unione ha potuto legittimamente escluderli dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24, a conferma dell'esclusione dei servizi legali, tra cui quello in esame, dall'applicazione del Codice dei Contratti;
- la giurisprudenza contabile in materia, secondo la quale "L'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, per la particolare natura dell'incarico, procedere all'affidamento diretto e fiduciario" (si veda, in tal senso, Corte dei Conti, sez. Lazio, sentenza 8 Giugno 2021, n. 509);

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 che ha qualificato l'incarico di patrocinio legale, conferito *ad hoc*, come un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, sottoponendolo, di tal modo, al regime di cui all'art. 17 comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici (contratti esclusi), qual è il caso in esame, in quanto la fattispecie *de qua* non rientra tra i servizi legali, affidabili, di contro, in appalto;

**VERIFICATA** la posizione espressa da ANAC in materia la quale, sul solco del surriferito parere del Consiglio di Stato, con le linee guida ANAC n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, in materia di affidamento di incarichi legali, pur sottoponendo detti affidamenti ai principi di cui all'articolo 4 Codice dei Contratti (affidamento servizi esclusi), qualifica la rappresentanza legale come contratto d'opera;

RICHIAMATA, altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, dell'11/05/2012, nella quale si sostiene che la difesa in giudizio è una prestazione d'opera professionale e che la selezione dell'avvocato, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare;

**ATTESO** che la delibera n. 362/2013 Corte dei Conti, sezione Piemonte, esclude dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione "gli incarichi di patrocinio o rappresentanza processuale", richiedendo invece la comunicazione di quelli di "consulenza, studio o ricerca destinati sostanzialmente a sfociare in un parere legale", sul punto richiamando le indicazioni della Sez. Autonomie (deliberazione n. 6/2008);

**VISTO,** altresì, il D.M. n. 55/2014 e ss.mm. con il quale sono state approvate le nuove tariffe professionali;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Comune di Malfa alla costituzione nel giudizio di che trattasi nonché ad esercitare ogni altra azione valutata idonea per la tutela degli interessi dell'Ente, demandando la scelta del professionista al Responsabile del III° Settore, in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché di

distinzione tra l'attività politica e l'attività gestionale, pur in conformità con gli indirizzi espressi con la delibera che scaturirà dalla presente proposta;

**CONSIDERATO** di preventivare in € 8.655,50 la spesa per tale attività professionale, a disposizione sul bilancio c.e. dell'Ente al capitolo n. 510-00, quale budget massimo al quale attingere per il successivo impegno;

**VISTO,** infine, l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale, norma che disciplina le modalità e criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente (approvato con Delibera di C.C. n.27 del 31.07.2017);

RICHIAMATE le disposizioni dello Statuto vigente, in ordine all'attribuzione al Sindaco della rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare il *Sindaco pro tempore* a conferire apposita procura al suddetto legale che sarà individuato, con il consequenziale compimento di qualunque altro atto necessario a tutelare le ragioni dell'Ente;

#### Dato atto che:

-l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022/2023 con deliberazione di C.C. n.40/22;

-con decreto del 13 dicembre 2022 il Ministero dell'Interno, con decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, rende noto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali.

- l'Ente, dunque, trovasi in regime di esercizio provvisorio;

**Rilevato** che tale spesa rispetta il vigente regime provvisorio ai sensi dell'art.163, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., in quanto necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'ente:

**VISTO** lo Statuto Comunale:

**VISTO** il Bilancio di Previsione dell'Ente 2022/24;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto de *quo*,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

#### **PROPONE**

1. di formulare atto di indirizzo al Responsabile del III° Settore, affinchè conferisca l'incarico

- di rappresentanza legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n. 1755/2022, individuando un professionista iscritto nella cd. "short list" del Comune, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;
- 2. assegnare la somma di 8.655,50€ intesa quale budget massimo al quale attingere per il successivo impegno all'Ufficio Tecnico del III° Settore, al fine di procedere all'affidamento formale dell'incarico legale di supporto all'Ufficio per la procedura in oggetto;
- 3. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del III° Settore tutti gli adempimenti necessari all'impegno della somma sul Bilancio Comunale c.e., l'affidamento e la successiva liquidazione;
- 4. di autorizzare il Sindaco, n.q. di Legale Rappresentante *pro-tempore* dell'Ente, a conferire procura al professionista legale affidatario;
- 5. stante l'urgenza di dover provvedere ad affidare l'incarico al legale, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Malfa, lì 78/07/2073

Il Proponente

Il Vice-Sindaco

Avv.to Giuseppe Sipacusano



#### COMUNE DI MALFA

#### Città Metropolitana di Messina

#### **PARERI**

ai sensi dall'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n.1755/22 — Direttive ed assegnazione risorse

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Malfa, lì 27.02.2023

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

Malfa, lì 27.02.2023

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non compositari situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Malfa, lì

Il Responsabile del Settore

DI

2° SETTORE

Responsabile del Settore

esponsabile del Settore

nessi diretti o indiretti sulla

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap 510-00.

Malfa, lì 27.02.2023

onsabile del Settore

## ▶ II vice Sindaco

f.to Dott. Giuseppe Siracusano							
L'Assessore Anziano							
f.to Lorenzo Cincotta		▶ Il Segretario Comunale					
		f.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi					
	PUBBLICAZIONE						
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.							
Data							
		▶L'addetto alla pubblicazione					
La presente deliberazione							
è stata dichiarata immediatam	ente eseguibile ai sensi dell'art. 12	., comma 2 della L.R. n. 44/1991;					
☐ è divenuta esecutiva il		corsi dieci giorni dalla pubblicazione,					
come prescritto dall' art.12, comma	a 1 della L.R. n. 44/1991.	-					
<b>.</b>		· *					
		▶ Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi					
		Section 2015					